



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa

Il giudice, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. r.g. 36-1 /2024 PU, promosso da

[redacted] con il patrocinio dell'avv. VITTORIA ROMANIELLO giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

per il tramite dell'OCC Commercialisti Avellino con il nominato gestore della crisi dott. [redacted];

letto l'art. 70 CCII.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 5/04/2024, [redacted] ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il piano proposto prevede:

- pagamento integrale del compenso del gestore della crisi e delle spese di assistenza legale e contabile entro i primi dodici mesi dall'omologa del piano;
- il pagamento degli altri crediti scaduti ed insoluti, tutti di rango chirografario, nella misura del 37,73%, mediante la corresponsione di



tredecim rate l'anno dell'importo di € 800,00, a partire dal secondo anno e fino al termine del quinto anno successivo all'omologa;

- la destinazione al fabbisogno finanziario di una quota della pensione netta mensile percepita dal debitore, nella misura eccedente rispetto alle esigenze di mantenimento familiare del debitore;

- la conservazione, a fronte di un miglior trattamento del ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, delle proprietà immobiliari, costituite dalla quota di un mezzo della casa familiare e dalla quota di 83/1000 di alcuni cespiti (fabbricato e terreni) ricevuti per successione ereditaria;

- la conservazione di due autovetture di risalente immatricolazione (una Fiat del 2007 ed una Lancia del 2011), considerate totalmente prive di valore di mercato.

L'esponente ha dedotto:

- di versare in condizione di sovraindebitamento per aver contratto plurimi finanziamenti di entità sproporzionata rispetto al reddito ed al patrimonio disponibile;

- di essere affetto da un disturbo della sfera psichica (ludopatia) che ha determinato una gestione disordinata e negligente delle finanze personali e familiari;

- di aver iniziato a giocare alle *slot* machine da bar dopo il pensionamento, fino a maturare una vera e propria dipendenza;

- di aver avviato, da dicembre 2020, un percorso psicoterapeutico individuale presso l'U.O.C. Ser D dell'ASL di Avellino.

Il decreto di fissazione dell'udienza di omologa, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti (v. informativa del gestore della crisi in data 9 luglio 2024 e ricevuto allegate in atti).



Nel termine di venti giorni successivi alla comunicazione non sono pervenute al gestore della crisi osservazioni.

All'udienza del 10/10/2024 il debitore ha chiesto l'omologa del piano e la conseguente chiusura della procedura.

§ La competenza territoriale

Dagli accertamenti compiuti in corso di causa è emerso che la residenza di [REDACTED] è stabilita in Mercogliano, comune ubicato nel circondario del Tribunale di Avellino.

§ La qualifica di consumatore del ricorrente e lo stato di sovraindebitamento.

Il ricorrente è un consumatore, secondo la definizione data dall'art. 2 lett. e) CCII, ovvero "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore*".

Sono dunque richieste, per l'accesso al presente strumento di regolazione del sovraindebitamento, due condizioni congiunte, la qualità di consumatore del soggetto che agisce e la presenza di soli debiti riconducibili ad esigenze personali e familiari.

Tali condizioni ricorrono senz'altro nel caso in esame.

Il ricorrente è infatti pensionato e non ha mai svolto attività imprenditoriale o libero professionale.

I debiti insoluti che formano la massa passiva derivano da prestiti al consumo ed altri finanziamenti contratti per esigenze personali e familiari.



L'istante versa, inoltre, in condizione di sovraindebitamento.

Essa ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Nel caso di specie l'istante ha fornito prova di non essere in grado di far fronte al consistente debito con le disponibilità finanziarie attuali, tenuto anche conto di quanto occorrente al mantenimento proprio e del nucleo familiare.

La famiglia di [REDACTED] è composta dal ricorrente e dalla moglie e dispone del solo reddito da pensione del primo, pari ad € 2.400,00 netti circa.

Considerando un contributo per le spese familiari pari ad € 1.600,00, stimato dall'attestatore congruo per la tipologia di nucleo familiare, il reddito mensile disponibile al ricorrente è pari ad € 800,00.

Tale quota è ad oggi ulteriormente ridotta per effetto delle trattenute per il pagamento dei finanziamenti in corso di regolare ammortamento (corrispondenti al quinto della pensione).

I flussi finanziari residui sono chiaramente insufficienti a sostenere le passività ulteriori scadute ed insolute (circa 81 mila euro), che, se suddivise in dodici mensilità, richiederebbero l'esborso di una rata di quasi settemila euro al mese.

All'insuperabile crisi finanziaria si aggiunge un'evidente situazione di squilibrio patrimoniale, comprovata dalla presenza di beni (quote immobiliari e due autovetture di risalente immatricolazione) di difficile realizzazione e comunque di valore inferiore al debito complessivo.

§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.



Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.
- non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario.

Venendo all'assenza di colpa grave o malafede, si osserva quanto segue.

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

L'art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, prevede, invece, nell'ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”.

Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e



coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.

L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).

Dunque, solo in presenza di una condotta gravemente rimproverabile al consumatore viene preclusa la possibilità di esdebitarsi ricorrendo ad uno strumento alternativo alla liquidazione controllata.

La ragione che ha condotto [REDACTED] ad interrompere il pagamento delle rate dei finanziamenti, compresi quelli contratti in una condizione di sostenibilità finanziaria, e ad assumere ulteriori debiti in uno stato di già acclarato sovraindebitamento è una condizione psicopatologica culminata in un'incontrollabile dipendenza dal gioco.

La giurisprudenza formatasi in materia ha ritenuto, condivisibilmente, di escludere dal perimetro delle cause ostative all'omologa del piano del consumatore condizioni patologiche - purché accertate da personale medico specializzato - che influiscano in modo decisivo sulla capacità del debitore di ponderare la propria solvibilità, costituendo dunque esse stesse la causa determinante del sovraindebitamento (sul punto cfr. Trib. Catania 6/06/2024, secondo cui non è esclusa la colpa grave quando la riduzione del reddito disponibile e l'assunzione di svariate obbligazioni è conseguenza dalla dedizione patologica al gioco d'azzardo; Trib. Santa Maria Capua Vetere 20/07/2023, che ritiene la natura voluttuaria delle obbligazioni



assunte non ostativa all'omologa del piano del consumatore quando il ricorrente risulti affetto da ludopatia e si sia sottoposto ad un trattamento terapeutico; ed in senso analogo Trib. Oristano 7/04/2023, Trib. Messina 18/04/2023 e Trib. Modena 12/09/2023; tutte reperibili sul *web*).

Occorre chiarire che, ai fini dell'accesso allo strumento di regolazione del sovraindebitamento, non è richiesto che dal quadro diagnostico emerga la totale incapacità di intendere e volere del soggetto interessato, e dunque l'esclusione di ogni nesso di causalità soggettiva fra la condotta e l'indebitamento eccessivo (art. 2046 c.c.), ma è necessario e sufficiente che l'accertata psicopatologia attenui in concreto il grado di rimproverabilità delle scelte compiute.

L'esistenza di una grave compromissione della capacità di ponderare le scelte economiche da parte del soggetto istante trova riscontro nella documentazione medica allegata, avendo egli intrapreso un percorso terapeutico presso l'U.O.C. Ser. D. di Avellino a seguito di diagnosi di *"ludopatia in personalità nevrotica con tratti di dipendenza e compulsività"*, partecipando, sin dal dicembre 2020, ad incontri di psicoterapia individuale e familiare al fine di *"sviluppare un pensiero critico utile al superamento della problematica"* (cfr. doc. 15 allegato alla relazione particolareggiata).

La prosecuzione del percorso terapeutico con esiti ad oggi favorevoli rappresenta, poi, non già la ragione giustificativa dell'accesso allo strumento, da rinvenirsi invece, come detto, nel giudizio di colpa non grave desunto dalla condizione psicopatologica, bensì un elemento che consente di vagliare positivamente la fattibilità del piano, anche grazie al controllo che sarà esercitato dal gestore della crisi.

Non è emersa dall'istruttoria la commissione di atti in frode ai creditori.

Non vi è, infatti, evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura



consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Le uscite finanziarie risultanti dagli estratti conto, sottoposte con decreto del 13/06/2024 ad ulteriore verifica da parte dall'OCC per la loro straordinarietà rispetto alla gestione mensile dei bisogni familiari, sono state adeguatamente giustificate, avendo il ricorrente spiegato che il periodico prelievo di importi corrispondenti alle entrate mensili e l'azzeramento dei saldi di conto corrente, accertato in epoca successiva all'avvio del percorso psicoterapeutico, non traeva motivo dalla proseguita dedizione al gioco, ma era finalizzato a consentire che le somme, destinate a soddisfare gli essenziali bisogni familiari, non fossero oggetto di pignoramento.

È stato poi chiarito che il giroconto in uscita di € 18.639,85 del 24/06/2019 non è stato utilizzato per spese voluttuarie o per la distrazione delle somme su altro conto intestato al debitore, ma destinato all'estinzione di un precedente finanziamento.

Le visure ipocatastali non hanno infine dato evidenza di cessioni immobiliari o di iscrizione di garanzie immobiliari volontarie nel quinquennio anteriore al deposito della domanda.

§ Rispetto delle regole sul trattamento dei creditori e conservazione delle proprietà immobiliari

Gli unici creditori che subiscono una parziale falcidia sono di rango chirografario.

Il trattamento di questa categoria di creditori non è soggetto a speciali vincoli, salvo che la soddisfazione deve essere non irrisoria ed i tempi di pagamento ragionevoli (Cass. 26 settembre 2022, n. 28013).

Nel caso in esame tali requisiti sono rispettati, in quanto è previsto il pagamento di un importo pari al 37,73 % del credito, mediante



corresponsione di rate periodiche che dovrebbero consentire l'esecuzione di riparti a partire dal sedicesimo mese successivo all'omologa e fino al termine del quinto anno.

Una riflessione va fatta circa la possibilità per il consumatore di prevedere, nella proposta, la conservazione di proprietà immobiliari pur quando non ricorra la speciale ipotesi di prosecuzione del mutuo pendente con garanzia ipotecaria iscritta sulla casa di abitazione.

Non va, al riguardo, condiviso l'orientamento secondo la prosecuzione del mutuo ipotecario costituisce l'unica eccezione possibile alla regola della cessione integrale dei beni, desunta dal principio di universalità oggettiva che informa le procedure concorsuali.

La conclusione contraria a questa tesi è avvalorata dal fatto che, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, non è posta la rigorosa alternativa, propria delle procedure concordatarie, fra piano di continuità e liquidatorio.

Lo strumento destinato alla soluzione del sovraindebitamento del consumatore non impone, infatti, che i creditori siano soddisfatti mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, lasciando al proponente la possibilità di confezionare la proposta con "*contenuto libero*" (art. 67 co. 1 CCII).

Resta ferma la sola necessità di assicurare, in caso di opposizione, un trattamento non peggiore rispetto a quello che i creditori riceverebbero nella liquidazione controllata, come stabilito dall'art. 70 co. 7 CCII (così già Trib. Avellino 11/04/2024 sul *web*).

Nel caso in esame, dunque, deve ritenersi pienamente ammissibile la clausola che trae dal solo reddito futuro, maturato nel quinquennio successivo all'omologa, la fonte del fabbisogno finanziario necessario alla soddisfazione della massa passiva, con esclusione di ogni cessione dei beni



(quote immobiliari e due autovetture) pure presenti nel patrimonio dello Sciarrillo.

L'assenza di contestazioni esclude, inoltre, che si debba ulteriormente argomentare sul rispetto della regola di convenienza, in quanto essa è sottratta al sindacato officioso del tribunale (Cass. 21/02/2024, n. 4622).

§ Provvedimenti accessori

Va dichiarata la chiusura della procedura di omologa e devono essere adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.

§ Spese del procedimento

Nulla sulle spese in assenza di opposizioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [REDACTED];

dichiara non luogo a provvedere sulle spese;

dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;

- trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte



[REDACTED]
[REDACTED]

rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;

- notificare l'INPS che, per effetto dell'omologa, vengono meno le trattenute derivanti dalla cessione del quinto della pensione, dovendo i creditori essere esclusivamente soddisfatti secondo le regole del concorso;

- aprire un conto intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato su cui far confluire le risorse destinate al pagamento dei creditori;

- accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi, affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti ove siano eseguiti riparti parziali, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;

- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

dispone che la sentenza sia comunicata dalla cancelleria al Ministero della Giustizia per la pubblicazione entro due giorni sul sito istituzionale mediante invio della richiesta all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, allegando in formato doc. l'estratto della sentenza.

Avellino, 28 ottobre 2024

Il Giudice Delegato
[REDACTED]

